



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 55

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 E DOCUMENTI ALLEGATI.

L'anno duemila **diciassette** il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **17,45** in Andria, nella sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale, previo invito ad ogni componente mediante PEC.

Presiede l'adunanza il Sig. **avv. Nicola GIORGINO - Sindaco -**.

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

				Presente/ Assente	
1	GIORGINO	Nicola	Sindaco	1	
2	GRUMO	Gianluca	Assessore	2	
3	RAIMONDI	Giuseppe	Assessore	3	
4	LOPETUSO	Michele	Assessore	4	
5	BUONOMO	Agnese Filomena	Assessore	5	
6	ALBO	Paola	Assessore	6	
7	DEL GIUDICE	Luigi	Assessore	7	
8	MANTA	Elisa	Assessore	8	
9	LAERA	Rosa Angela	Assessore	9	
10	SGARAMELLA	Pietro	Assessore	10	

Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale **dott. Giuseppe BORGIA**, che dell'argomento cura la verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTO:

- l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
- l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall’art. 9-bis, comma 1, della Legge n. 160 del 2016, il quale stabilisce che l’organo esecutivo predisponga lo schema del Bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 è stato differito al 31.03.2017, così come stabilito dall’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (G.U. n. 304 del 30.12.2016) cosiddetto “*Decreto Milleproroghe*”, convertito, con modificazioni, in Legge n. 19 del 27.02.2017;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2016 su proposta della Giunta Comunale (Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 21.07.2016) è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019;
- che successivamente la Giunta Comunale (Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29.12.2016) ha predisposto la Nota di aggiornamento al DUP, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
- che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 54 approvata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, ha predisposto la II Nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2017/2019 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, le cui risultanze sintetiche sono riportate nell’allegato A) alla presente deliberazione;

VISTI:

1. lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 14.10.2016 e successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, adottato in conformità all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 17/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997;
3. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008), proposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 239 del 29.12.2016 e successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 approvata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l'imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*;

VISTA:

- la proposta prot. n. 0021095 del 10.03.2017 di Deliberazione di Consiglio Comunale "Modifica regolamento Tari. Provvedimenti";
- la proposta prot. n. 0021096 del 10.03.2017 di Deliberazione di Consiglio Comunale, relativa all'approvazione del Piano finanziario e, delle tariffe relative alla TARI, per l'anno 2017;
- la proposta prot. n. 00 21097 del 10.03.2017 di Deliberazione di Consiglio Comunale, relativa alle aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2017;

- la proposta prot. n. 0021098 del 10.03.2017 di Deliberazione di Consiglio Comunale, relativa all'approvazione delle aliquote TASI, per l'anno 2017; la proposta prot. n. 0021099 del 10.03.2017 di Deliberazione di Consiglio Comunale, relativa alle aliquote per l'addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 17/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17/03/2017 dichiarata immediatamente eseguibile, recante *"Riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2016 e variazione di esigibilità in esercizio provvisorio 2017, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i."*;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 17/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada;
- la proposta prot. n. 0019850 del 09.03.2017 di Deliberazione di Consiglio Comunale relativa al prezzo di cessione delle aree previste nel Piano per gli Insediamenti Produttivi, conferma del prezzo stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2016;
- la proposta prot. n. 0019837 del 09.03.2017 di Deliberazione di Consiglio Comunale relativa al prezzo di cessione delle aree previste nel Piano di Zona 167 Nord - conferma del prezzo stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2016;

RICHIAMATO, l'art. 1, commi da 707 a 734, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del Patto di Stabilità interno, sostituito dall'obbligo di Pareggio di bilancio, inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, commi da 463 a 494 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

VISTO il principio applicato concernente la contabilità finanziaria 9.2 che recita “resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”;

RICHIAMATO l’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, che recita “*Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione*”

CONSIDERATO che i Dirigenti dei vari Settori, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2017/2019, hanno elaborato le previsioni di entrata e spesa per il periodo 2017/2019;

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile, così come modificati dal D.Lgs. 126/2014;

RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio annuale di previsione finanziaria 2017/2019 e gli atti allo stesso allegati all’esame del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 126/2011;

VISTO il D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160/2016;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore 6° - “Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso,

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, le cui risultanze complessive sono riportate nell’allegato A) alla presente deliberazione;
2. **di dare atto** che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

3. **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che le previsioni di bilancio degli esercizi 2017/2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati, all'organo di revisione ai fini dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
5. **di presentare** all'organo consiliare lo schema di bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste nel regolamento comunale di contabilità;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

=====

Prot. n. 21381/2017



CITTÀ
DI ANDRIA

Proposte di delibera di Giunta Comunale "Approvazione schema di bilancio di previsione 2017/2019" e di Consiglio Comunale "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011). Relazione allegata al parere

Con riferimento al parere di regolarità contabile delle delibere in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni.

Tali indicazioni si rendono necessarie alla luce della sostanziale coincidenza di scadenze (31 marzo e 30 aprile) tra approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e del rendiconto 2016, e della necessaria correlazione logica tra i 2 provvedimenti; conseguentemente sono state effettuate delle valutazioni finanziarie su alcuni aspetti che determinano impatti rilevanti su entrambi i documenti.

POSSIBILE SOLUZIONE DEL CONTENZIOSO ITALGAS

Il Comune allo stato attuale detiene crediti esigibili al 31/12/2016, contabilizzati tra i residui attivi, per euro 18.484.240, a fronte del quale contabilizza a titolo di rischio (FCDE= Fondo crediti dubbia esigibilità), a causa delle note vicende del contenzioso, euro 18.208.824,82.

Sulla base di una relazione inviata dal responsabile del servizio autonomo avvocatura, n. prot. 19383 del 7/3/2017, risulta ragionevolmente concretizzabile a breve (entro 11/4/2017, data di scadenza per l'indizione della gara per la distribuzione del gas naturale, a cavallo dunque dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e del rendiconto 2016) una chiusura del contenzioso attraverso una transazione; l'amministrazione ha per questo motivo fatto una proposta di euro 10.000.000.

Ammettendo solo per ipotesi prudenziale un riconoscimento da parte di Italgas di euro 6.000.000, si verificherebbe il seguente impatto positivo sul rendiconto 2016 del Comune di Andria

Situazione di preconsuntivo 2016 senza effetti transazione

Residui attivi	18.484.240,00
Fcde	18.208.824,82
Entrata netta a rendiconto	275.415,18

Situazione di preconsuntivo 2016 con effetti transazione

Residui attivi da mantenere dopo transazione	6.000.000,00
--	--------------

Fcde cancellato	18.208.824,82
Residui attivi cancellati	12.484.240,00
Effetto positivo netto	5.724.584,82

Sulla base di queste considerazioni, nel bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, si concretizza la possibilità di applicare le disposizioni del principio applicato concernente la contabilità finanziaria 9.2 "resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo

crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce".

In sostanza, la transazione nei termini ipotizzati porterebbe a un eccesso di accantonamento del FCDE a rendiconto 2016 calcolato secondo le regole contabili, a oggi pari a 64.532.578,20, rispetto alle potenziali necessità a seguito della soluzione del contenzioso. Infatti il limite minimo di Fcde risulterebbe a quel punto di euro 46.323.753,38; l'effettivo Fcde accantonato a rendiconto sarà prudenzialmente superiore di circa 7.000.000 rispetto a tale limite.

Si aggiunga che il valore di Fcde di rendiconto 2016 è calcolato secondo il metodo analitico, più prudentiale rispetto al metodo sintetico (comunque previsto dalla normativa), che avrebbe portato a un accantonamento inferiore di circa 2.000.000.

In definitiva, considerato che il Comune stanziava nel bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, euro 5.382.990,78 a titolo di FCDE di spesa, si applica in entrata uno stanziamento speculare a titolo di svincolo di risultato di amministrazione a seguito della verifica di congruità del Fcde.

DEBITI PREGRESSI E DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI GIA' CONTRATTI (C.D. DEVOLUZIONE)

Il Comune nel solo anno 2016 ha pagato circa euro 2.980.000 di debiti fuori bilancio, di cui 2.900.000 collegati a pronunce giurisdizionali per maggiori indennità di esproprio.

A questi si aggiungono circa 570.000 euro relativi ad assegnazioni del giudice presso la tesoreria, a valle di procedure esecutive.

Nei primi mesi del 2017 l'ente ha inoltre già garantito la provvista finanziaria per ulteriori debiti fuori bilancio per circa 360.000 euro, di cui 110.000 euro legati a maggiori indennità di esproprio, e il resto legati a un contenzioso pregresso per lva su lavori pubblici.

Nel bilancio 2017/2019 sono stati appostati ulteriori euro 2.300.000 sul titolo 2 di spesa, riferiti al riconoscimento dei rimanenti debiti fuori bilancio per maggiori indennità di esproprio (la quota relativa alle spese accessorie è prevista tra le spese correnti), che allo stato attuale risultano ancora pendenti; si tratta dei debiti già previsti nella salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016, da finanziare con devoluzione dei mutui, per i quali è stata operata una stima più rispondente alla corretta classificazione in bilancio tra parte corrente e parte capitale.

Per le posizioni allocate sul titolo 2 di spesa, è confermato il finanziamento con devoluzione dei mutui. L'applicazione corretta della nuova contabilità non prevede in tale fattispecie l'istituzione di nuovi capitoli in entrata sull'esercizio 2017 (si duplicherebbe infatti un valore di indebitamento già contabilizzato in anni precedenti) in quanto i mutui contratti sono già esigibili, e come tali rimangono rappresentati come residui attivi nel rendiconto 2016. Il finanziamento coerente è rappresentato da quote vincolate del risultato di amministrazione, da applicare con variazione al bilancio a seguito dell'approvazione del rendiconto 2016.

CONCLUSIONI

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'equilibrio del bilancio di previsione 2017/2019 che si propone per l'approvazione deve essere costantemente monitorato durante la gestione.

In particolare le 2 fattispecie evidenziate, cioè la transazione Italgas e la devoluzione dei mutui a finanziamento dei debiti pregressi, per la loro rilevanza, sono fonte al contempo di opportunità, già descritte, ma anche, nel caso di attuazione parziale, di potenziali rischi.

Conseguentemente,

- a seguito di una mancata/non congrua soluzione della controversia Italgas, per effetto della quale nel rendiconto 2016 la quota eccedente di Fcde che si sta applicando nel bilancio di previsione 2017 risulti non coerente

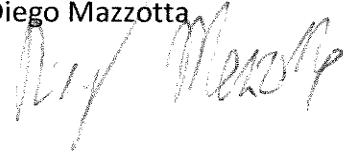
- a seguito di eventi negativi legati a pronunce giurisdizionali in tempi anticipati rispetto all'attuazione della devoluzione dei mutui, con ulteriori impatti sulla competenza rispetto a quelli evidenziati, oltre che sulla liquidità dell'ente,

sarà necessario approntare le dovute correzioni previste dalla normativa.

In particolare bisognerà verificare se sussisteranno le condizioni per procedere attraverso la via ordinaria della salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 194 del d.lgs. 267/2000 (poiché nel caso in cui gli impatti finanziari dovessero determinarsi in modo tale da non poter essere risolti attraverso il percorso delineato, l'ente dovrà valutare necessariamente l'alternativa degli strumenti correttivi disciplinati dal D.lgs. 267/2000).

Andria, 10/3/2017

Il dirigente del settore finanziario
Diego Mazzotta



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to avv. Nicola GIORGINO

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere 'favorevole', ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Diego MAZZOTTA

Il Responsabile inc. del Settore 6^ - Programmazione
Economico Finanziaria

Si attesta di aver espresso parere 'favorevole', ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Diego MAZZOTTA

Il Dirigente inc. del Settore 6^ - Programmazione Economico
Finanziaria

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.lgs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

Addi'

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe BORGIA

Il Responsabile del procedimento,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lg.vo n. 267/2000, in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data odierna.

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe BORGIA

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

Addi'

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe BORGIA